FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,
PIACENZA, CASTRO, ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Volendo che in tutta la estensione de' nostri reali dominj, il servizio della pubblica salute sia regolato con principj e metodi uniformi, e che questi abbiano la giusta loro connessione collo spirito delle leggi, e de' regolamenti emanati per l'amministrazione interna del nostro regno.

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni;

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

Art. 1. La tutela della salute pubblica ne' nostri dominj al di quà dal Faro, per quello che concerne tanto il servizio sanitario marittimo, quanto il servizio sanitario interno, sarà affidata ad un supremo Magistrato di sanità, e ad una soprantendenza generale di salute, residente in Napoli.

Pe' nostri dominj oltre il Faro la tutela medesima sarà del pari affidata ad un supremo Magistrato, e ad una soprantendenza generale residente in Palermo.

2. Gl' Intendenti saranno considerati come i direttori di tutto il servizio sanitario nelle loro rispettive provincie o valli. In quanto al servizio sanitario marittimo, es-

A

si dovranno limitarsi a vigilarla in coerenza de' regolamenti e delle disposizioni che verranno loro comunicate da' soprandententi generali. Rispetto poi al servizio sanitario interno, essi lo diriggeranno a norma delle nostre leggi sull' amministrazione civile, e consulteranno in tutt' i casi dubbj, generali e non ordinarj, i soprantendenti ed i supremi magistrati di salute.

3. Le deputazioni locali saranno gli ultimi agenti di esecuzione pel servizio sanitario marittimo.

Gli uffiziali comunali che dipendono dagli Intendendi, saranno gli ultimi agenti di esecuzione pel servizio sanitario interno.

4. I supremi magistrati, preseduti da soprantendenti generali, avranno la parte deliberativa del servizio. I soprantendenti generali avranno tutta la parte esecutiva del medesimo.

5. Il supremo magistrato di sanità, residente ne' dominj al di quà del Faro, sarà composto di dieci deputati e di un segretario. Verrà in oltre riguardato come deputato dell' istesso magistrato il soprantendente generale de' posti, a tenore del nostro decreto de' 25 d'aprile 1817.

Il supremo magistrato residente ne' dominj oltre il Faro, sarà composto di sei deputati e di un segretario. Sarà in oltre giudicato come deputato dello stesso magistrato l' uffiziale incaricato del servizio de' porti in Sicilia.

6. I supremi magistrati deliberano sullo stabilimento di tutte le misure generali, che la garentia della salute pubblica esige nelle diverse circostanze: determinano i rifiuti, le contumacie e le riserve, a cui convien sottoporre le navigazioni di taluni mari, o la provegnenza di taluni luoghi: decidono su' sistemi di custodia e di preservazione ne' casi di pericolo: e finalmente emettono le loro deliberazioni sugli articoli che possono riguardare l' amministrazione de' fondi addetti alla pubblica salute.

7. Sarà formato, e sottomesso alla nostra sanzione uno statuto penale, in cui saranno stabilite le varie specie d'

infrazioni alle leggi di salute pubblica; ed i varj gradi di pena da darsi a' rei, a seconda de' casi. In questo medesimo statuto sarà indicata la parte che ne' reati di simil natura dovran prendere i supremi magistrati.

8. Nel seno di ciascun supremo magistrato verrà da Noi scelto un deputato, il quale sarà incaricato d'ispezionare, quando il bisogno lo richiegga, i littorali, affin di rilevare gli abusi che avran potuto introdursi nelle deputazioni locali, con farne indi rapporto al rispettivo soprantendente generale. Questo deputato assumerà il titolo d'ispettor generale.

9. In caso di assenza o d'impedimento di un soprantendente generale, il deputato più antico in ordine di nomina lo rimpiazzerà nelle sole funzioni di presidente del supremo magistrato.

10. Ciascuna soprantendenza generale sarà composta dal soprantendente generale e dal segretario generale. Questi verrà da Noi nominato dalla classe de' deputati del Supremo magistrato rispettivo, ed eserciterà cumulativamente le une e le altre funzioni.

11. Le soprantendenze saranno incaricate di tutta la parte esecutiva del servizio sanitario, anche in quanto all'amministrazione de' fondi che gli sono addetti. Esse ne' casi di assoluta urgenza potranno dar le disposizioni che saranno necessarie, passandone subito notizia al rispettivo magistrato, laddove tratterassi di affari che riguardino le attribuzioni del medesimo.

12. In caso di assenza o d'impedimento di un soprantendente generale, il segretario generale lo rimpiazzerà in tutto quando concerne la parte esecutiva del servizio sanitario.

13. Alla immediazione di ciascun magistrato supremo e soprantendenza generale vi saranno una facoltà medica, composta di sei professori un professore di chimica ed un architetto. Costoro non percepiranno alcun soldo fisso, ma godranno degli emolumenti che verranno indicati ne' regolamenti.

14. Sarà addetto a ciascun magistrato, e soprantendenza generale quel numero di uffiziali, che sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni saremo per determinare. Il Ministro istesso formerà un regolamento particolare per l'ordine del servizio de' due supremi magistrati, e delle due soprantendenze generali, coll' assegnazione de' carichi a tutti gli uffiziali ed altri impiegati, che ne dipendono.

15. In tutti i littorali del regno saranno stabilite le deputazioni di salute, le quali verranno distinte in quattro classi. Saran di prima classe, quelle de' porti di Napoli, di Palermo, di Messina e di Siracusa. Sarà provveduto con un decreto particolare alla classificazione di tutte le altre.

16. I deputati del posto di Napoli e di Palermo saranno due. Assumeranno il titolo di guardiani del porto, e verranno nominati in giro tra' medesimi deputati de' rispettivi supremi magistrati. Ne sarà cambiato uno successivamente in ogni anno, in modo che la durata delle funzioni non oltrepassi il biennio.

I deputati del porto di Messina nelle corrispondenti vaganze saranno ridotti a quattro, e verranno considerati in quanto agli onori ed al rango, come deputati del supremo magistrato di Palermo: recandosi alcuno di essi in Palermo potrà intervenire nel magistrato, e prenderà nel medesimo quel posto che gli corrisponde.

I deputati del porto di Siracusa saranno parimente quattro.

17. In ogni deputazione di prima classe vi saranno un cancelliere, lo spedizioniere delle patenti, il riconoscitore delle merci, due uffiziali, un capitano di lancia ed un numero corrispondente di marinaj.

Nel lazzaretto di Nisita vi sarà un Capitano del lazzaretto ed un cappellano.

Costruendosi in questa parte de' nostri reali dominj un lazzaretto sporco, vi sarà stabilita la carica di governato-

re, da affidarsi ad uno de' deputati del supremo magistrato di Napoli.

18. Ciascuna delle deputazioni di 2.ª, 3.ª e 4.ª classe de' nostri reali dominj avrà non più di tre deputati; uno de' quali potrà esercitare le funzioni di cancelliere. In quelle deputazioni nelle quali vi saranno lazzaretti, saranno stabiliti i capitani de' medesimi.

19. A tutte le deputazioni di salute saranno addetti uno o più medici. Quelli delle deputazioni di prima classe di Napoli o di Palermo, saranno i medesimi professori della facoltà medica de' supremi magistrati rispettivi. I medici delle deputazioni di Messina saranno considerati come medici del supremo magistrato di Palermo.

20. Sarà formato dal nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni e sottoposto alla nostra approvazione un regolamento generale per lo servizio sanitario marittimo, ed un altro simile per lo servizio sanitario interno. In questi regolamenti saran compresi tutti gli oggetti che possono riguardare i rispettivi servizj, e saran definiti i limiti delle competenze di tutti i funzionarj.

21. Sono di nostra nomina i soprantendenti generali, i segretarj generali delle soprantendenze, gl'ispettori generali, i deputati, i segretarj e gl'impiegati nelle ufficine de' supremi magistrati, i deputati di Messina, e di Siracusa, i professori delle facoltà mediche, i professori di chimica e gli architetti, e finalmente tutti gl'impiegati nelle deputazioni di prima classe, ed i capitani de' lazzaretti presso tutte le deputazioni.

22. I deputati, i cancellieri ed i medici delle deputazioni di 2.ª, 3.ª e 4.ª classe saranno nominati da' soprantendenti generali sulle terne de' soggetti formate da' rispettivi decurionati e rivestite del parere dell'Intendente della provincia o valle. I soprantendenti generali invieranno al nostro Ministro degli affari interni il quadro delle nomine da essi fatte, e daranno periodica conoscenza di tutti i mo-

vimenti che nel corso di un anno possono aver luogo sul personale delle deputazioni.

23. La durata delle funzioni di deputato della 2.ª, 3.ª e 4.ª classe sarà triennale, e, terminato il triennio, il deputato più antico in ordine di nomina rimarrà in carica per un altro anno, ad oggetto d'istruire i nuovi deputati.

24. I decurionati non potranno situare nelle terne prescritte dalla presente legge

1.° coloro che non abbiano l'età maggiore;

2.° i consoli delle nazioni straniere;

3.° i padroni de' legni;

4.° i negozianti ch'esercitano commercio marittimo;

5.° coloro che hanno un impiego doganale;

6.° i non proprietarj.

25. I supremi magistrati formeranno i progetti dello stato discusso delle loro particolari amministrazioni di salute, e per mezzo de' rispettivi soprantendenti generali, i quali praticheranno lo stesso per quando riguarderà la loro parte, lo rimetteranno al nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni, da cui sarà sottomesso alla nostra approvazione.

26. Le istruzioni dell'anno 1751 e le prammatiche sul servizio sanitario; per quando non riguardano la parte penale e contenziosa, continueranno ad aver la loro esecuzione finchè non saranno pubblicati i regolamenti sanitarj.

Tutte le altre disposizioni di legge e decreti restano abolite.

Tutte le cariche sanitarie non contemplate nella presente legge restano parimente abolite.

27. Un nostro decreto particolare che sarà reso sulle proposizioni de' nostri Segretarj di Stato Ministri degli affari interni e delle finanze, fisserà le tariffe de' dritti sanitarj, ed i metodi di percepirli ed amministrarli: fisse-

rà eziandio i soldi di cui dovran godere tutti gl'impiegati nelle soprantendenze generali e ne' supremi magistrati di salute, ed indicherà i fondi da' quali dovranno introitarli. Intanto coloro che attualmente ricevono emolumenti dall'amministrazione di salute seguiteranno a percepirli, fino a che non sarà altrimenti disposto col novello decreto.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrasegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 20 di Ottobre 1819.

Firm. = FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Minis. di grazia e giustizia
Fir. = Marchese Tommasi.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Fir.—Marchese Tommasi.

Per copia conforme
Il Direttor Generale
de' Dazj Indiretti
Firm. Marchese de Turris.